

STUDIO LEGALE
CALZONI - DE MATTEIS

AVV. LIETTA CALZONI
AVV. FRANCESCO A. DE MATTEIS
AVV. ANGELA GALLI
AVV. ALESSANDRA OTTAVIANI
AVV. VALENTINA ORSINI FEDERICI BRUNO
AVV. ALESSIO TOMASSUCCI

Perugia, 28 maggio 2015

Spett.le
Ambito Territoriale Integrato 3 Umbria
Piazza XX Settembre n. 15
06034 - Foligno (PG)

Raccomandata a.r.
Anticipata via pec all'indirizzo:
ati3umbria@interfreepec.it

Spett.le
Autorità Nazionale Anticorruzione
Via M. Minghetti n. 10
00187 - Roma

Via pec all'indirizzo:
protocollo@pec.anticorruzione.it

Spett.le
Consiglio Nazionale degli Ingegneri
Via IV Novembre n. 114
00187 - Roma

Via pec all'indirizzo:
segreteria@ingpec.eu

Spett.le
Valle Umbra Servizi S.p.a.
Via A. Busetti nn. 38-40
06049 - Spoleto (Pg)

Via pec all'indirizzo:
vuspa@pec.it

Oggetto: applicabilità della delibera n. 3 del 12.12.2007 (ATO Umbria n. 3) agli affidamenti diretti per importi non superiori ad € 40.000,00. Rif. note direttoriali prot. n. 672 del 30.3.2015 e prot. n. 790 del 17.4.2015.

L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia, che elegge domicilio presso il mio studio in Perugia, Via L. Bonazzi n. 9 (fax 075/5730513, pec francescoaugusto.dematteis@avvocatiperugiapec.it), mi ha conferito incarico di rappresentare quanto segue.

AVV. LIETTA CALZONI

AVV. FRANCESCO A. DE MATTEIS

AVV. ANGELA GALLI

AVV. ALESSANDRA OTTAVIANI

AVV. VALENTINA ORSINI FEDERICI BRUNO

AVV. ALESSIO TOMASSUCCI

Anzitutto, l'Ente mio Assistito esprime apprezzamento per il fatto che la Valle Umbra Servizi S.p.a., aderendo alla richiesta dall'Ordine e facendone proprie le ragioni, ha ripubblicato l'avviso (indagine di mercato) finalizzato all'affidamento diretto dell'incarico professionale per i lavori di *"Manutenzione straordinaria delle infrastrutture idriche, fognarie e gas in P.zza del Mercato ed altre vie del Centro Storico di Spoleto"*.

E' motivo di soddisfazione, infatti, che, nell'ambito del nuovo avviso, l'importo a base d'asta sia stato quantificato *"... utilizzando le tariffe di cui al D.M. n. 143/2013 ..."*.

Non di meno, l'Ordine contesta vivamente la linea, non tradottasi sinora in provvedimenti impugnabili, secondo cui - stando alle note prot. n. 672 del 30.3.2015 e prot. n. 790 del 17.4.2015, entrambe a firma del Direttore - negli affidamenti diretti di incarichi professionali per importi non superiori ad € 40.000,00 l'Ambito Territoriale Integrato 3 Umbria sarebbe affrancato dall'applicazione del D.M. 31.10.2013 n. 143 e potrebbe utilizzare, invece, i parametri economici risultanti dalla delibera n. 3 del 12.12.2007.

Delibera assunta a suo tempo dall'ATO Umbria n. 3 e utilizzabile - precisa la nota direttoriale prot. n. 672/2015 - negli affidamenti diretti sottosoglia per attività tecniche concernenti gli *"... interventi previsti dal Piano di Ambito del servizio idrico integrato ... quale base di proposta contrattuale dal Gestore ..."*.

Non è così e nemmeno la determinazione n. 4 del 25.2.2015 del Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (*inde: "ANAC"*).

Premesso che, in ogni caso, le determinazioni dell'ANAC - come le circolari - sono atti privi di valenza normativa (cfr., per tutte: Cons. Stato, Sez. IV, 21.6.2010 n. 3877), è noto che:

- l'art. 5 D.L. 22.6.2012 n. 83 (convertito, con modifiche, dalla L. 7.8.2012 n. 134) ha modificato l'art. 9, 2° comma, D.L. 24.1.2012 n. 1 (convertito, con modifiche, dalla L. 24.3.2012 n. 27);

- l'art. 9 cit., all'ultimo periodo del 2° comma, dispone che *"Ai fini della determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura e all'ingegneria di cui alla parte II, titolo I, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si applicano i parametri individuati con il decreto di cui al primo periodo ..."*;

AVV. LIETTA CALZONI
AVV. FRANCESCO A. DE MATTEIS
AVV. ANGELA GALLI
AVV. ALESSANDRA OTTAVIANI
AVV. VALENTINA ORSINI FEDERICI BRUNO
AVV. ALESSIO TOMASSUCCI

- col D.M. n. 143/2013, il Ministro della Giustizia, di concerto con quello delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha introdotto, appunto, il nuovo *“Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria”*.

Ora, né l’art. 9, 1° comma, D.L. n. 1/2012, né il D.M. n. 143/2013 recano norme che, anche solo implicitamente, circoscrivano l’ambito applicativo delle nuove norme regolamentari ai soli affidamenti di incarichi di valore superiore alla soglia di € 40.000,00.

Soglia al di sotto della quale, peraltro, l’art. 267, 10° comma, D.P.R. 5.10.2010 n. 207 non vieta di dar luogo ad una procedura selettiva di tipo comparativo, ma si limita ad autorizzare la Stazione appaltante a procedere, in deroga, ad affidamento diretto.

Non solo.

Anche sul piano sistematico, sia l’art. 9, 1° comma, D.L. n. 1/2012, sia (ovviamente) il D.M. n. 143/2013 si riferiscono, senza distinguo, a tutte le procedure di affidamento dei servizi relativi all’Architettura ed all’Ingegneria di cui al Capo IV del Titolo II della Parte II del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., nel cui ambito applicativo ricadono, al netto delle norme speciali che li riguardano, anche gli (eventuali) affidamenti diretti di incarichi sottosoglia.

Queste sono, quindi, le coordinate giuridiche, in base alle quali dev’esser letta la determinazione ANAC n. 4/2015, che ha solo inteso chiarire che nel caso - non necessario, ma solo eventuale - in cui gli incarichi di importo inferiore ad € 40.000,00 siano affidati in via diretta, *“... il ribasso sull’importo della prestazione viene negoziato fra il responsabile del procedimento e l’operatore cui si intende affidare la commessa, sulla base della specificità del caso”*.

Il che non significa affatto - come, invece, pare credere l’Ente in indirizzo - che, in tal caso, non si applichi il D.M. n. 143/2013 e che ogni Stazione appaltante sia libera di remunerare il Professionista prescelto con corrispettivi derivanti dall’applicazione di parametri individuati e stabiliti - addirittura nel 2007 - in assoluta autonomia ed al di fuori di qualsiasi regola.

Come spiega, rettamente intesa, la determinazione ANAC n. 4/2015, l’unica differenza tra affidamenti mediante procedura *lato sensu* concorsuale ed affidamenti diretti sta nel fatto che l’importo (motivatamente) determinato in base al D.M. n.

STUDIO LEGALE
CALZONI - DE MATTEIS

AVV. LIETTA CALZONI
AVV. FRANCESCO A. DE MATTEIS
AVV. ANGELA GALLI
AVV. ALESSANDRA OTTAVIANI
AVV. VALENTINA ORSINI FEDERICI BRUNO
AVV. ALESSIO TOMASSUCCI

143/2013 nei primi è oggetto di competizione (al ribasso) tra diversi concorrenti (base d'asta), mentre nei secondi costituisce la base della contrattazione (sempre al ribasso) che deve aver luogo tra il Responsabile del procedimento ed il Professionista prescelto.

In questo caso, la negoziazione dev'essere reale e deve tener conto, anche in nome dell'interesse pubblico a garantire che la prestazione professionale sia seria perché adeguatamente remunerata, della specificità del singolo incarico.

E, soprattutto, non può procedere da una proposta-base frutto non dell'applicazione dei criteri introdotti dal D.M. n. 143/2013, ma di quelli di criteri diversi, derivanti da fonti autonome ed oramai inapplicabili, che conducano a priori ad importi largamente inferiori a quelli risultanti dal nuovo Regolamento Ministeriale.

Pertanto, mio tramite, l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia invita e

diffida

l'Ambito Territoriale Integrato 3 Umbria - e, per Esso, Chi di competenza - a modificare l'indirizzo espresso con le note direttoriali prot. n. 672/2015 e prot. n. 790/2015 ed conformare il proprio operato alle norme vigenti, applicando anche agli incarichi diretti sottosoglia il D.M. n. 143/2013.

Con espressa avvertenza che, in caso contrario, promuoverà ogni consentita iniziativa, giurisdizionale e/o amministrativa, utile o necessaria a tutelare i diritti e gli interessi propri e dei propri Iscritti.

Al contempo, l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia, sottolineando la rilevanza generale della questione,

chiede

espressamente all'ANAC di rendere parere sulla questione, chiarendo, in particolare, se oggi - come si crede - anche negli affidamenti diretti di incarichi sottosoglia l'importo da assumere a base della negoziazione tra il Responsabile del procedimento ed il Professionista debba, comunque, essere determinato in applicazione dei parametri introdotti dal D.M. n. 143/2013.

Con i migliori saluti.

Avv. Francesco A. De Matteis

